

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4813

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARBANTI, BERNARDO, BOCCADUTRI, FREGOLENT,  
MORETTO, PELILLO**

Disposizioni per lo sviluppo e la diffusione di servizi e prodotti finanziari attraverso le tecnologie informatiche

Presentata il 22 dicembre 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — La tecnologia finanziaria, nota con il termine inglese *fintech*, avanza e cresce ogni giorno. Da manifestazione sporadica ormai è divenuta un fenomeno di massa che già pervade, e nel prossimo futuro pervaderà con ancora più intensità, l'operatività dell'intero mondo finanziario. In Italia, prima la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), poi l'Associazione bancaria italiana (ABI) e la Banca d'Italia, quindi il Parlamento (con l'avvio di un'indagine conoscitiva) e il Governo (con l'istituzione di un tavolo di lavoro) hanno inserito nella loro agenda il tema della *fintech*.

Che il cosiddetto modello *disruptive* (innovazione sconvolgente) evidenziato dalla *fintech* avrà un impatto rilevante lo dimostra il confronto con altri settori che si sono già scontrati con la rivoluzione digi-

tale: basti pensare a musica, viaggi e video. In soli dieci anni abbiamo visto nascere e imporsi alla quotidianità siti come *Itunes*, *Spotify*, *Expedia*, *Booking* e *Netflix*. Chi si è mosso prima e meglio ha visto crescere i profitti e ha dato vita a un mercato molto concentrato: se nel mercato « fisico » le maggiori imprese costituivano il 45 per cento del settore, nel nuovo mondo rappresentano l'80 per cento. In Cina società come *Alipay* e *Tencent* hanno ormai un numero di clienti paragonabile a quelli degli istituti classici, le *bigtech* possono vantare 1,8 miliardi di utenti e se nel 2010 gli investimenti privati in società di *fintech* erano pari a 1,8 miliardi di dollari, nel 2015 sono cresciuti sino alla cifra di 19 miliardi. Secondo un rapporto della *Jupiter Research* dal titolo « *Retail Banking: trasformazione digitale & Disruptor Oppor-*

tunities 2017-2021 », entro il 2021 quasi 3 miliardi di utenti potranno accedere ai servizi bancari al dettaglio tramite *smartphone, tablet e personal computer*. Nel Regno Unito, nel solo *canarywharfFintech* sono registrati 50.000 posti di lavoro diretti, con un indotto di 120.000 dollari. Si stima che il 24 per cento dei ricavi delle banche sono a rischio nei prossimi cinque anni a causa della *fintech*. L'ex amministratore delegato di *Barclays* stima un calo del 50 per cento dei dipendenti bancari nei prossimi dieci anni. D'altronde la cifra dell'importanza di tale fenomeno la si comprende, tra l'altro, scorrendo il primo rapporto dell'osservatorio *Digital finance* della *School of management* del Politecnico di Milano, nel quale si rileva che negli ultimi sei anni sono nate (a livello internazionale) più di 750 nuove aziende di *fintech*, che hanno raccolto ben 26,5 miliardi di dollari di finanziamenti.

In Italia 6,5 milioni di famiglie hanno un patrimonio finanziario complessivo superiore a 100.000 dollari, per un ammontare di depositi bancari pari a 600 miliardi di euro. Il 70 per cento di queste si dichiara disponibile a pagare una commissione per usufruire di un servizio di consulenza evoluta.

Lo Stato deve governare il cambiamento con lo scopo di mantenere o, meglio, di accrescere il benessere della collettività e quindi deve necessariamente ripensare al modello di sviluppo e alle politiche industriali, di fronte alla nascita di nuovi settori, nuovi lavori e nuovi modelli di servizio, minimizzando gli impatti e massimizzando le opportunità di questo fenomeno.

La *Brexit* ha creato i presupposti per l'apertura del mercato delle aziende di *fintech*, ma per intercettarle dobbiamo muoverci velocemente e con una sana dose di coraggio.

La *fintech*, grazie alla disintermediazione, alla semplificazione e all'efficientamento dei processi e dei servizi, nonché alla tecnologia abilitante, genera inclusione finanziaria con democratizzazione della finanza, economicità dei servizi, tutela del risparmiatore, aumento della concorrenza e personalizzazione dei servizi.

Il superamento della logica di intermediazione bancaria tradizionale è insito nel *business model* che la *fintech* ispira ad adottare: le piattaforme di *peer-to-peer lending* generano inclusione finanziaria ed economica, il *crowdfunding* e le offerte di moneta iniziale (*initial coin offering-ICO*) consentono alle *start-up* un accesso al mercato dei capitali diretto e a basso costo, le piattaforme di *invoice trading* permettono alle aziende di aumentare il capitale circolante, i pagamenti e il trasferimento di denaro sono resi più economici e istantanei attraverso l'utilizzo della tecnologia, l'investimento dei risparmi è diventato meno rischioso, e quindi l'investitore è più tutelato, grazie alla possibilità usufruire di modalità di consulenza e di strumenti sinora riservati a determinate categorie di clientela.

Questa proposta di legge mira a sviluppare un progetto di « Italia amica della *fintech* » che, tra le altre cose, passa per la previsione di un sistema normativo improntato all'organicità e alla semplificazione, necessarie per fornire agli operatori un contesto di regole chiaro e agevole; che prevede l'istituzione di un interlocutore pubblico unico, che rappresenti un punto di riferimento italiano sulla *fintech*, sia a livello nazionale sia nei consessi internazionali, e che coordini e metta a sistema le varie iniziative in materia, anche fungendo da raccordo tra pubblico e privato; che sostenga la ricerca in tutte le aree della *fintech*, per costruire una *leadership* accademica e tecnologica nel settore; che fornisca una possibilità di realizzazione professionale e umana per i tanti *millennials* esperti nelle tecnologie informatiche. In questo contesto il ruolo del legislatore deve essere quello di assicurare che l'azione innovatrice e, in alcuni casi, distruttrice delle nuove tecnologie finanziarie non proponga i disequilibri, le strette concorrenziali e gli abusi di posizione attuali, mutando solo i soggetti che possono godere, ma garantisca che i « dividendi » dell'innovazione tecnologica siano fruiti da una platea sempre più vasta di cittadini. Occorre cioè, in una prospettiva autenticamente riformista, sfruttare le energie for-

midabili delle nuove tecnologie come motore non per un mera redistribuzione di rendite di posizione o una sostituzione di vecchie con nuove *élites*, ma per ampliare il benessere delle persone

e favorire l'inclusione, che non può essere solo finanziaria, ma deve divenire sociale, politica e umana.

All'articolo 1 sono stabilite, attraverso un decreto ministeriale, le condizioni e le modalità per l'esercizio dell'attività degli operatori del settore della tecnologia finanziaria, semplificando la sperimentazione dei relativi prodotti e servizi.

All'articolo 2 è istituito il Tavolo di lavoro istituzionale sulla tecnologia finanziaria.

All'articolo 3 è istituito l'Ente nazionale per la tecnologia finanziaria, con lo scopo di guidare il progetto di sviluppo della *fintech* in Italia e all'estero.

All'articolo 4 sono previste alcune disposizioni di adeguamento della normativa vigente a seguito dell'avvento della tecnologia finanziaria. È prevista, inoltre, la nullità delle clausole che vietano la cessione del credito al fine di sbloccare oltre 200 miliardi di euro di crediti commerciali delle imprese. È normata la possibilità per le piattaforme di finanziamento collettivo (*crowdfunding*) di collocare anche strumenti di debito (come già fanno piattaforme non residenti in Italia ma operanti sul nostro territorio) a clienti professionali. Si rende possibile, poi, trasferire le azioni delle aziende che hanno fatto ricordo all'*equitycrowdfunding* con l'intento di creare un mercato che agevoli anche lo strumento principale. Infine, è stabilito il diritto di recesso dei soci in caso di aumento di capitale al fine di favorire la crescita e la solidità aziendali.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Condizioni e modalità di esercizio dell'attività degli operatori del settore della tecnologia finanziaria).*

1. Al fine di supportare le attività delle imprese che intendono potenziare la tecnologia finanziaria e l'offerta di prodotti e servizi nei settori finanziario, creditizio e assicurativo, erogati attraverso le più moderne tecnologie messe a disposizione dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), anche agevolando il confronto tra gli operatori, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto per stabilire le condizioni e le modalità per l'esercizio dell'attività da parte degli operatori del settore della tecnologia finanziaria. Il decreto di cui al presente comma si conforma al principio di proporzionalità previsto dalle normative europee e stabilisce, per un periodo massimo di trentasei mesi, requisiti patrimoniali ridotti e adempimenti semplificati.

2. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, produce annualmente una relazione di analisi sul settore della tecnologia finanziaria e segnala eventuali modifiche normative necessarie a favorirne lo sviluppo, anche proponendo gli eventuali interventi di modifica del decreto di cui al comma 1.

### ART. 2.

*(Istituzione del Tavolo di lavoro istituzionale sulla tecnologia finanziaria).*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze istituisce il Tavolo di lavoro istituzionale sulla

tecnologia finanziaria, di seguito denominato « Tavolo », con il compito di osservare direttamente l'evoluzione del settore, identificando aree di rischio e strumenti tecnico-normativi per lo sviluppo della tecnologia finanziaria sul mercato finanziario, creditizio e assicurativo, e di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale, anche al fine di tutelare il risparmio e la stabilità finanziaria.

2. Il Tavolo è composto da otto componenti, di cui tre individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, e di cui cinque individuati, rispettivamente, dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), dall'Agenzia per l'Italia digitale e dal Garante per la protezione dei dati personali.

### ART. 3.

*(Istituzione dell'Ente nazionale per la tecnologia finanziaria).*

1. Al fine di favorire il dialogo e il raccordo tra il Tavolo e gli operatori del settore della tecnologia finanziaria nonché di promuovere i progetti nazionali del settore, è istituito l'Ente nazionale per la tecnologia finanziaria, ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, di seguito denominato « Ente ».

2. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Ente può avvalersi di un contingente di personale non superiore a venti unità acquisito da altre pubbliche amministrazioni, comprese le autorità amministrative indipendenti, la Banca d'Italia e la CONSOB, mediante collocamento in posizione di comando o fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza. L'Ente è presieduto da un direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle

finanze, che ne determina il compenso a valere sulle risorse di cui all'articolo 5. I componenti del Consiglio nazionale dell'Ente sono indicati nel numero di cinque dal Ministero dell'economia e delle finanze e nel numero di cinque dal Ministero dello sviluppo economico, esercitano l'attività a titolo gratuito, durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta. Il Direttore dell'Ente è componente di diritto del Consiglio direttivo.

3. Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Ente collabora, anche attraverso la stipulazione di appositi accordi, con le altre amministrazioni, con gli enti di diritto pubblico, con gli enti partecipati da soggetti pubblici e con le associazioni di categoria. L'Ente può, inoltre, concludere intese con amministrazioni ed enti per l'accesso alle banche dati in materia di mercati finanziario, creditizio e assicurativo.

4. All'Ente sono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti della tecnologia finanziaria. L'Ente ha il compito di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, anche al fine di tutelare il risparmio e la stabilità finanziaria; supporta altresì le aziende del settore della tecnologia finanziaria nell'interpretazione della normativa vigente in relazione all'attività svolta, anche in riferimento a singoli progetti, per prevenire potenziali conflitti con la legislazione. L'Ente collabora attivamente con la Banca d'Italia e con la CONSOB anche ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 1.

5. Lo statuto dell'Ente, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può essere modificato con delibera del Consiglio nazionale dell'Ente stesso trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze.

## ART. 4.

*(Cessione del credito, diritto di recesso, strumenti di debito su piattaforme di finanziamento collettivo e mercato secondario delle azioni di finanziamento collettivo).*

1. Il secondo comma dell'articolo 1260 del codice civile è sostituito dal seguente: « Sono nulle tutte le clausole che prevedono il divieto di cessione del credito ».

2. Al primo comma dell'articolo 2481-*bis* del codice civile, le parole: « in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 » sono sostituite dalle seguenti: « in tal caso, fermo restando il diritto di sottoscrizione, spetta ai soli soci con diritto di voto che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473, salvo che il loro recesso non sia escluso da una diversa previsione dello statuto ».

3. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1, comma 5-*novies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese, come definite ai sensi del presente comma »;

*b)* all'articolo 100-*ter*:

1) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. La sottoscrizione di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob e deve avvenire in una sezione del portale separata rispetto a quella in cui si svolge la raccolta di capitale di rischio »;

2) al comma 2-*bis*:

2.1) all'alinea, dopo le parole: « per la sottoscrizione e per la successiva alienazione » sono inserite le seguenti: « , anche

qualora non ci si sia avvalsi del regime alternativo in sede di sottoscrizione, »;

2.2) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *c-bis)* ed *e)*, nonché attraverso i gestori di portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 50-*quinquies*; gli intermediari abilitati o i gestori di portali per la raccolta di capitali effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale; »;

2.3) alla lettera *b)*, l'alinea è sostituito dal seguente: « entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati o i gestori di portali per la raccolta di capitali depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari o ai gestori di portali per la raccolta di capitali incaricati affinché i medesimi: »;

2.4) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario o dal gestore di portali per la raccolta di capitali; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi od oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario o dal gestore di portali per la raccolta di capitali, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le

formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile »;

3) al comma 2-*ter*, le parole: « ove sono altresì predisposte apposite idonee modalità per consentire all'investitore di esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario » sono sostituite dalle seguenti: « ove in ogni momento successivo alla sottoscrizione dell'offerta è possibile richiedere l'applicazione del regime ordinario »;

4) il comma 2-*quater* è sostituito dal seguente:

« 2-*quater*. L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese e da imprese sociali ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste dalle lettere *b)* e *c)* del comma 2-*bis*, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa od onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari o dei gestori di portali per la raccolta di capitali coinvolti, nonché in un'apposita sezione del sito *internet* di ciascun intermediario o gestore di portali per la raccolta di capitali. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari o ai gestori di portali per la raccolta di capitali ».

#### ART. 5.

##### *(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dal funzionamento dell'Ente, con esclusione del personale di cui al comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, pari a 750.000 euro annui a decorrere dall'anno della data di entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*17PDL0061330\*